



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI – A. GRANDI – DESIO



VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 24, del mese di giugno alle ore 21.00 presso la "Sala Partiti" della Pro Desio Cooperativa, gentilmente concessa, via Garibaldi, 81, Desio, sono presenti n° 14 soci, compresi i 9 della presidenza, su 112

I presenti eleggono il sig. Giovanni Spinelli a presiedere la riunione ed il Sig. Sergio Galbiati a fungere da segretario.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti n. 14 soci, ai sensi del vigente Statuto, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di *seconda* convocazione invita a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sull'esercizio sociale 2018
2. Proposta di approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio sociale 2018 e relativa relazione
3. Presentazione del programma dell'attività per l'anno sociale 2019
4. Ratifica della delibera della Presidenza relativa alla determinazione delle quote associative annuali
5. Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale
6. varie ed eventuali

Si passa quindi a discutere dei singoli punti dell'OdG

Punto 1 - Relazione del Presidente sull'esercizio sociale 2018

Il Presidente illustra le attività caratteristiche del circolo che sono espressione dei volontari che giornalmente assicurano la loro presenza in turni per:

- a) servizio front office: accoglienza, informazioni, prenotazioni per CAF, SAF, Patronato
impegno di 2 persone per cinque giorni/settimana dalle 9.00 alle 12.00/12.30
- b) servizio Patronato: svolgimento di pratiche varie, impegna 3 + 1 persone due pomeriggi a settimana più un pomeriggio in funzione delle numerose richieste, un pomeriggio a settimana è dedicato da due persone a portare e discutere le pratiche a Monza.

Alcuni numeri del 2018 per meglio visualizzare l'impegno dei volontari:

Tipo Pratica	730	UNICO	DSU	Successioni	Totale
N° pratiche	2157	214	1451	29	3851



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI – A. GRANDI – DESIO

Altrettanto significativi sono i numeri che hanno caratterizzato l'attività del patronato dove si rilevano 1164 pratiche, significative le invalidità civile e connessi per complessive 471 pratiche.

È da tener presente che per la maggior parte delle pratiche patronato, per le DSU, per i 730 e per tutte le pratiche di successione le persone vengono in ufficio 2 volte.

A fianco dei servizi offerti alla popolazione, non solo desiana, ci sono attività "culturali" che purtroppo, sia come impegno dei soci sia come riscontro di pubblico non gratificano l'impegno organizzativo.

Nel 2018 il circolo ha collaborato in Zona, prima allo studio dei bisogni poi alla realizzazione del convegno "Da grande farò ..." tenutosi il 13 ottobre a Cesano Maderno. Impegno soci 4, presenza tra il pubblico forse 8 / 10 desiani.

Alla relazione del Presidente fa seguito il dibattito cui partecipano tutti i presenti che riscontrano con piacere i numeri relativi ai servizi, ovviamente un po' meno soddisfatti per l'attività "culturale", che d'altra parte è simbolo della "partecipazione" dei desiani.

Punto 2 - Proposta di approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio sociale 2018 e relativa relazione

Il Presidente legge il rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio sociale 2018.

Entrate CC	
Competenze	59.59
SAF	1185.55
CAF	21181.62
Totale	22426.76

Entrate cassa contanti	
Tessere	2170.00
Offerte	220.00
Totale	2390.00

Uscite CC	
Tessere	1637.00
AVAL	168.00
Imposte	1065.05
Cancelleria	536.30
Sostituz. sedie	1479.80
Spese bancarie	106.10
Iniziativa 13/10	81.00
Beneficienza	16700.00
Totale	21773.25

Uscite cassa contanti	
Viaggi/parch.	210.40
Rapp/Omaggi	831.50
Post/Cancell.	231.99
Luce/acqua	101.55
Igiene	84.22
Bacheca	397.99
Tel + roolup	190.00
Tessere	42.00
Totale	2089.65



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI – A. GRANDI – DESIO

Dal rendiconto risulta un utile su CC di 653,51€ ed un utile di cassa di 300,35€ che verrà messo a riporto per il 2019.

Alla relazione segue la discussione assembleare alla quale intervengono tutti i soci, il presidente motiva soprattutto alcuni acquisti fatti, in particolare le sedie sostituite alle postazioni di lavoro, la bacheca rinnovata perché la precedente non più utilizzabile, il telefono cellulare per il patronato e l'acquisto di un rool-up per la partecipazione a l tavolo delle associazioni ed eventi simili.

L'Assemblea, messo ai voti il rendiconto economico e finanziario con relativa relazione, approva all'unanimità.

Punto 3 - Presentazione del programma dell'attività per l'anno sociale 2019

Il Presidente propone per l'esercizio sociale 2019 di confermare l'impegno dei soci volontari e relativa presenza nei servizi svolti. Per l'impegno più "culturale" il presidente comunica l'avvenuta organizzazione con la Zona del convegno "l'Europa che vorrei" tenutosi il 4 aprile scorso a Ceriano Laghetto, si cercherà altresì di trovare collaborazioni locali per essere più presenti e più vicini alle persone di Desio

Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i soci la relazione viene approvata all'unanimità.

Punto 4 - Ratifica della delibera della Presidenza relativa alla determinazione delle quote associative annuali

Il Presidente da lettura della delibera della Presidenza relativa alla determinazione delle quote associative per l'anno 2019.

L'Assemblea, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, dopo breve disamina, delibera all'unanimità di ratificare integralmente e senza eccezione la delibera della Presidenza relativa alla determinazione delle quote associative per l'anno 2019.

Punto 5 - Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale

Passando alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo APS, che sta per "Associazione di Promozione Sociale".

Il Presidente confronta gli articoli del "vecchio Statuto" con gli articoli proposti nel nuovo Statuto e spiega per ogni articolo le proposte di modifica necessarie ai fini dell'adeguamento normativo.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo APS nella sua integrità.

All'unanimità i presenti approvano la modifica statutaria.



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI – A. GRANDI – DESIO

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto, allegato al presente verbale, e la conseguente denominazione sociale " Circolo ACLI – A. Grandi – APS ".

Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono il presente verbale e l'allegato Statuto; il Presidente si fa carico di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente fa infine presente ai soci che gli adeguamenti statutari sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative come per lo Statuto oggi approvato dai soci.

In particolare le modifiche connesse all'entrata in vigore della Riforma, non sono soggette ad imposta di registro come disposto dall'art.82 comma 3 del D.lgs. n. 117 del 2017 e inoltre saranno esenti dall'imposta di bollo anche gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico come disposto dall'art.82 comma 5 del D.lgs. n. 117 in vigore dal 1 gennaio 2018.

Per quanto concerne le esenzioni esse sono applicabili anche in quanto il circolo è già associazione di promozione sociale, iscritto nel registro nazionale delle APS a seguito di affiliazione alle Acli nazionali.

Il legislatore ha voluto così tutelare gli enti che non devono subire un aggravio di oneri amministrativi in seguito ad una specifica imposizione di legge.

Punto 6 - varie ed eventuali.

I presenti raccomandano di invitare la dirigenza provinciale ACLI ad esaminare e possibilmente modificare i due punti dell'articolo 11 relativi alla non ammissibilità delle deleghe e la percentuale di presenti in seconda convocazione nel caso di modifiche statutarie, si ritiene infatti esagerata la presenza di almeno un terzo degli associati.

Non essendoci altre osservazioni o punti da esaminare il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 23.30, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario

Il Presidente

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 10-07-2018

al n. 2771 mod. 3 con es. 10

CI LERO ...

Su delega del Direttore Provinciale

Isola Alifuoco

L'ADDETTO

Gaetano Femia

CIRCOLO ACLI – A. GRANDI – via Achille Grandi, 26
C.F. e P. IVA - 03375230962

20832 – DESIO (MB)

" Circolo ACLI A. Grandi – associazione di promozione sociale – APS"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"Circolo ACLI A. Grandi -APS", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Associazione di Promozione Sociale di cui condivide pienamente ed espressamente accetta gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle ACLI - APS è riconosciuta ed affiliata alle ACLI - APS medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI - APS impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Desio – via A. Grandi, 26
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, unitamente alle ACLI - APS, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle ACLI - APS se istituita.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI - APS.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i:
- a. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;

- c. interventi e prestazioni sanitarie - di cui all'art. 5 comma 1, lettera b, del d.lgs. 117/2017;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281- di cui all'art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa- di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
- g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi- di cui all'art. 5 comma 1, lettera q, del d.lgs. 117/2017;
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti- di cui all'art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;
- i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche- di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017;
- j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo- di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;
- k. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;
- l. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 comma 1, lettera z, del d.lgs. 117/2017.

4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale

individuare al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3

- 4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività formative e motorio - sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

ART. 5 - VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI - APS.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLI - APS e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI - APS, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere per l'approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art 15
- di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI - APS, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI - APS.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI - APS a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- 7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI - APS purché in possesso di regolare tessera ACLI.
- 7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI - APS, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI - APS.

Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è inficiata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI - APS.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI - APS, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI - APS.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del

dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI - APS, sul socio minorenne.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle ACLI - APS qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI a qualsiasi livello compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI - APS.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle ACLI - APS, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI - APS a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;

- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI - APS e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.

11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee validamente costituite sono validamente assunte se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto delle ACLI - APS.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a. avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b. essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zionali, ove siano costituiti;
- c. indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art.15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia.

11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

11.8 I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza

Art 12- PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
- b. senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c. redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d. attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività
- e. svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI - APS.

- 12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti
- 12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
- 12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi
- 12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neo eletta Presidenza
- 12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.
- 12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro

quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI - APS prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia

Art 13 – PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni salvo quanto disposto al precedente art. 12.4, ultimo capoverso.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
- c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente.
- c. copia della mozione deve essere trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa

13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da

questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 15 —BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo richiedente, che nel caso può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).

15.8 Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI - APS attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.

15.9 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art 17 - SCIoglimento

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI - APS da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.



Geldner

Finigiani

3 2771 10/07/2019

0,00 **TM319L002771000VD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3